

SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO "BUONI SPESA" UTILIZZABILI PER L'ACQUISTO DI GENERI ALIMENTARI O PRODOTTI DI PRIMA NECESSITÀ IN FAVORE DEI NUCLEI FAMILIARI ALLE PRESE CON LE DIFFICOLTÀ ECONOMICHE ACUTE DALLA PANDEMIA DEL COVID-19 ai sensi del Decreto Legislativo n. 73 del 25 maggio 2021 art. 53 convertito dalla Legge 106/2021.

TRA

il COMUNE DI SANTANGELO MUXARO, con sede in Via Pizzo Corvo 33n. 1, codice fiscale 80003030840, in persona del Responsabile del Settore – Rag. Calogero Zuccarello nato a Sant'Angelo Muxaro (AG) il 01/04/1960 e domiciliato presso l'Ente che rappresenta (di seguito denominato "Ente"), che qui interviene ai sensi del regolamento comunale dei contratti ed in esecuzione della Determinazione Dirigenziale n. 11/2021

E

la ditta _____, con sede in _____
(AG), Via _____ n. _____, Partita IVA _____
nella _____ persona del titolare/legale rappresentante Sig. _____
nato il _____, ad _____
_____ e domiciliato presso la ditta di cui è titolare e che rappresenta
(di seguito denominato "esercente") per l'affidamento del servizio di fornitura di generi alimentari o prodotti di prima necessità in favore dei nuclei familiari alle prese con le difficoltà economiche acute dalla pandemia del COVID-19 in possesso dei buoni spesa erogati dal Comune di Sant'Angelo Muxaro.

CONSIDERATO

- CHE l'emergenza epidemiologica da COVID-19 ha generato in molti nuclei familiari, che già versavano in condizioni di disagio economico, un ulteriore aggravio della propria situazione, tale da determinare, per un crescente numero di famiglie, l'impossibilità di soddisfare anche i bisogni primari;
- CHE il disagio e lo stato di bisogno delle famiglie residenti nel territorio di Sant'Angelo Muxaro è confermato dalle richieste di intervento volte al sostegno delle spese primarie ed essenziali, soprattutto in presenza di minori;
- CHE il Decreto Legislativo n. 73 del 25 maggio 2021 art. 53, convertito dalla Legge 106/2021 "Misure finanziarie urgenti connesse all'emergenza COVID 19, ha autorizzato un rifinanziamento del fondo della solidarietà da assegnare ai Comuni a titolo di contributo destinato a misure urgenti di solidarietà alimentare;
- CHE con Determinazione Dirigenziale n. del/11/2021, sulla base di quanto disposto dal suddetto decreto, il Comune ha proceduto all'emissione, di buoni spesa utilizzabili per l'acquisto di generi alimentari e prodotti di prima necessità presso gli esercizi commerciali contenuti in un elenco pubblicato sul proprio sito istituzionale e che comunque

ove si trovano tutte attività commerciali presenti sul territorio comunale e che trattano e forniscono generi alimentari e/o prodotti di prima necessità:

CONVENGONO QUANTO SEGUE

ART. 1 - *Oggetto della Convenzione*

Il Comune di Sant'Angelo Muxaro ai sensi del Decreto Legislativo n. 73 del 25/05/2021 consegna "Buoni Spesa" ai nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti dall'emergenza epidemiologica da virus Covid-19, utilizzabili per l'acquisto di generi alimentari e prodotti di prima necessità negli esercenti individuati con determinazione Dirigenziale n..... del/11/2021 e per come in premessa meglio individuati, tra i quali anche l'esercente che qui interviene.

ART. 2 - *Individuazione dei documenti di legittimazione "Buoni Spesa"*

I soggetti legittimati dal Comune di Sant'Angelo Muxaro ad usufruire del servizio a cui saranno consegnati i "Buoni Spesa", ognuno del valore di € 25.00 (venticinque), potranno effettuare acquisti di prodotti alimentari e generi di prima necessità, utilizzando uno o più "Buoni Spesa" presso l'esercente per come sopra meglio individuato e legittimato in forza della presente convenzione.

Il titolo di legittimazione è rappresentato da un buono cartaceo, denominato "Buono Spesa", ove sono riportati in maniera evidente: la denominazione dell'Ente Comune di Sant'Angelo Muxaro, un numero progressivo con codice utente, il valore d'acquisto di € 25.00 (venticinque) prefinanziato dall'Ente, l'ambito di utilizzo e le avvertenze circa le modalità d'uso.

Tale buono è cumulabile, non è convertibile in valuta, non comporta in alcun modo la restituzione di denaro nel caso in cui non sia speso integralmente.

ART. 3 - *Funzionamento del servizio*

L'esercente provvederà a fornire al possessore dei "buoni spesa" i generi alimentari ed i beni di prima necessità richiesti, accettando in controprestazione gli stessi "buoni spesa" fino alla concorrenza della merce acquistata.

Resta fermo che:

- i buoni spesa sono cumulabili tra loro, non sono cedibili, non sono commercializzabili né convertibili in denaro.
- sono utilizzabili esclusivamente per l'acquisto di generi alimentari e beni di prima necessità (alimenti e farmaci) e, pertanto, non sono utilizzabili per l'acquisto di alcolici, tabacchi, ricariche telefoniche, giochi e lotterie.

ART. 4 - *Corrispettivi e modalità di pagamento*

Il corrispettivo pari ai buoni spesa raccolti dall'esercente, sarà liquidato ad avvenuta presentazione di regolare fattura corredata dagli originali dei "buoni spesa".

L'Ufficio competente predisporrà il relativo provvedimento di liquidazione nel brevissimo tempo e **comunque non oltre 30 giorni dalla data di acquisizione della fattura al protocollo del Comune.**

I pagamenti a favore dell'esercente saranno effettuati mediante bonifico bancario o postale sul conto corrente indicato in fattura.

La liquidazione è subordinata alla verifica della regolarità contributiva (D.U.R.C.). L'irregolarità del D.U.R.C. comporta la sospensione del pagamento della fattura.

ART. 5 - Durata della convenzione

La Convenzione decorrerà dalla data di sottoscrizione del presente atto e scadrà con il termine previsto dalle norme vigenti in materia di emergenza sanitaria ed epidemiologica da COVID-19; eventuali rinnovi dovranno essere concordati per iscritto e preventivamente deliberati con atto deliberativo da parte del Comune.

ART. 6 – Trattamento dei dati personali

L'esercente è individuato quale "responsabile" del trattamento dei dati personali e/o sensibili inerenti i beneficiari dei "buoni spesa" di cui verrà in possesso nell'erogazione del servizio, secondo quanto stabilito dal decreto legislativo n. 196/2003.

Ai fini degli adempimenti previsti dal suddetto decreto legislativo si precisa che l'esercente tratterà i dati personali e sensibili dell'utenza sia in relazione diretta con l'utenza stessa che in rapporto con gli uffici comunali preposti.

ART. 7 – Risoluzione

La presente Convenzione può essere risolta dal Comune con revoca dell'affidamento del servizio per il venir meno dei requisiti e delle condizioni richiesti per la fornitura dei generi alimentari e dei beni di prima necessità e/o per gravi violazione degli obblighi previsti dalla presente convenzione da parte dell'esercente.

Le cause di risoluzione hanno efficacia a seguito di formale diffida notificata dal Comune, nella quale dovranno essere indicati i termini entro cui fornire le controdeduzioni e rimuovere, ove possibile, le cause di risoluzione rilevate.

La rinuncia dell'esercente non è ammessa se non per cause di forza maggiore (dalle cause di forza maggiore è esclusa la diseconomicità della convenzione stessa per l'esercente) ampiamente

dimostrate e condivise, e sempre che pervenga dallo stesso formale richiesta.

ART. 8 – Modifiche ed Integrazioni della Convenzione

In caso di emanazione di norme legislative o regolamentari, nonché di adozione di altri e nuovi provvedimenti della Protezione Civile indicati sul contenuto della presente Convenzione, la stessa dovrà ritenersi automaticamente modificata/integrata e/o eventualmente risolta.

ART. 9 - Disposizioni finali

Per tutto quanto non espressamente previsto nella presente convenzione si fa riferimento al Codice Civile ed alle disposizioni legislative e regolamentari in materia .

L'Esercente

(timbro e firma)

Per il Comune

Il Responsabile Rag. Calogero Zuccarello